

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 19 ottobre 1981

che modifica la direttiva 79/695/CEE relativa all'armonizzazione delle procedure d'immissione in libera pratica delle merci

(81/853/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che la direttiva 79/695/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1979, relativa all'armonizzazione delle procedure d'immissione in libera pratica delle merci ⁽⁴⁾, stabilisce all'articolo 27, paragrafo 1, che gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla direttiva medesima entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del regolamento che definisce le condizioni secondo cui una persona è ammessa a compilare una dichiarazione in dogana ;

considerando che l'adozione da parte del Consiglio del regolamento precitato non è intervenuta nei termini

inizialmente previsti ; che è tuttavia necessario eliminare al più presto possibile le distorsioni di trattamento derivanti dalle considerevoli disparità che le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in vigore negli Stati membri presentano in materia di immissione in libera pratica delle merci ;

considerando che, sebbene la direttiva 79/695/CEE non permetta di pervenire all'armonizzazione di tutte le norme che devono essere osservate negli Stati membri per l'immissione in libera pratica delle merci a causa dell'assenza di una regolamentazione comunitaria che definisca le condizioni alle quali una persona è ammessa a fare una dichiarazione in dogana, è opportuno applicare sin d'ora le disposizioni che essa contiene ; che è pertanto opportuno stabilire la data limite esatta entro la quale gli Stati membri dovranno aver messo in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi a detta direttiva ; che non è tuttavia necessario modificare la data fino alla quale può essere differita l'applicazione effettiva degli articoli da 17 a 22 della direttiva medesima,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 27, paragrafo 1, primo e secondo comma, della direttiva 79/695/CEE è sostituito dal testo seguente :

⁽¹⁾ GU n. C 61 del 20. 3. 1981, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. C 260 del 12. 10. 1981, pag. 111.

⁽³⁾ GU n. C 189 del 30. 7. 1981, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU n. L 205 del 13. 8. 1979, pag. 19.

« Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi al 1° luglio 1982 ».

Fatto a Lussemburgo, addì 19 ottobre 1981.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. WALKER